

CONVENZIONE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA “CONVENZIONE PER
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE”

Tra

- Comune di OFFANENGO, ... – Comune capofila
- Comune di CAMISANO ...
- Comune di CAPRALBA ...
- Comune di CASALETTO CEREDANO ...
- Comune di CASTEL GABBIANO ...
- Comune di CHIEVE ...
- Comune di CREDERA RUBBIANO ...
- Comune di FIESCO ...
- Comune di IZANO ...
- Comune di MONTODINE ...
- Comune di MOSCAZZANO ...
- Comune di PIANENGO ...
- Comune di RICENGO ...
- Comune di RIPALTA ARPINA ...
- Comune di RIPALTA GUERINA ...
- Comune di SALVIROLA ...
- Comune di SERGNANO ...
- Comune di TRIGOLO ...
- UNIONE LOMBARDA DEI FONTANILI ...

di seguito anche “i Comuni” o “gli Enti”.

Premesso che

1. Con precedente convenzione denominata “Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale” (di seguito: “Convenzione originaria”) i Comuni hanno disciplinato la gestione associata del servizio di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa, individuando il Comune di Offanengo quale Comune capofila, sede dell’Ufficio unico e del Comando intercomunale;
2. La Convenzione originaria prevede che la titolarità delle funzioni di polizia locale rimane in capo a ciascun Comune aderente, mentre il Comando intercomunale, con sede presso il Comune capofila, gestisce le attività affidate alla Polizia Locale nell’ambito del territorio di competenza, ai sensi della legge 65/1986 e della L.R. Lombardia 6/2015;
3. La Convenzione originaria stabilisce che i proventi delle contravvenzioni, delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, e che i proventi delle sanzioni relative agli atti di accertamento di violazione vengono introitati dai singoli Comuni secondo il principio della competenza territoriale;
4. L’articolo 18-bis della Convenzione originaria attribuisce al Comune di Offanengo, quale Comune capofila, la gestione amministrativa unificata dei verbali accertati dagli appartenenti alla Polizia Locale,

dalla fase di data entry fino alla formazione del file di ruolo, che è poi gestito in proprio da ogni ente convenzionato sulle rispettive piattaforme di riscossione;

5. I Comuni intendono ora:

- precisare e rafforzare la disciplina del ruolo contabile del Comune capofila e dei Comuni aderenti, in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riferimento a quelle previste dal Codice della strada;
- prevedere la possibilità di incasso accentrato dei proventi delle sanzioni presso il Comune capofila, ferma restando la titolarità sostanziale del credito in capo al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione;
- disciplinare in modo dettagliato le modalità di rendicontazione e di riversamento ai Comuni beneficiari, nonché la gestione dei residui e della riscossione coattiva.

6. L'articolo 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato, prevede che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada sia destinata a interventi in materia di sicurezza stradale, segnaletica, potenziamento dei controlli e altre finalità tassativamente elencate, sicché tali proventi assumono natura di entrate vincolate.

7. La Convenzione originaria già richiama la disciplina dell'art. 208 Codice della strada e la destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni, anche in rapporto alla gestione associata e ai servizi svolti dal Corpo di Polizia Locale.

8. I principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) impongono:

- l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le entrate da sanzioni amministrative devono essere accertate sulla base delle obbligazioni giuridiche attive perfezionate (verbali), e non dei soli incassi;
- il rispetto del principio di integrità del bilancio, che impone la rilevazione delle entrate al lordo delle spese di gestione, vietando la compensazione tra proventi e costi;
- l'adeguato accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in relazione al rischio di mancata riscossione.

9. I Comuni convenzionati ritengono opportuno adeguare la Convenzione originaria, prevedendo che:

- la titolarità del credito e la spettanza definitiva dei proventi restino in capo al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione;
- il Comune capofila possa gestire in forma accentrata i flussi di incasso, con obbligo di rendicontazione analitica e tempestivo riversamento;
- ciascun Comune beneficiario accerti i proventi nei propri bilanci secondo competenza, al lordo delle spese, con adeguato accantonamento al FCDE

Tutto ciò premesso,

i Comuni

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Conferma della Convenzione originaria e ambito delle modifiche

1. I Comuni confermano la Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale, già sottoscritta e vigente tra le parti, salvo quanto modificato o integrato dal presente atto.
2. La presente convenzione ha ad oggetto la modifica e l'integrazione della Convenzione originaria, con particolare riferimento:
 - alla disciplina dei proventi delle sanzioni e alla loro gestione contabile;
 - al ruolo contabile del Comune capofila e degli altri Comuni in relazione ai flussi finanziari derivanti dalle sanzioni;
 - alla gestione amministrativa unificata dei verbali e alla gestione dei residui.

Art. 2 – Conferma delle disposizioni generali, oggetto, scopi e organizzazione

1. Restano confermate tutte le disposizioni della Convenzione originaria relative a:
 - premesse di legge e finalità della gestione associata;
 - Comune capofila e sede dell'Ufficio unico e del Comando intercomunale;
 - oggetto della Convenzione (gestione associata e coordinata delle funzioni amministrative e dei servizi di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa);
 - scopi della Convenzione (miglioramento della qualità dei servizi, efficienza, unificazione delle regole, formazione comune, utilizzo integrato delle risorse, sistema integrato di sicurezza);
 - ambito territoriale, successive adesioni, organizzazione e funzionamento degli organi (Conferenza dei Sindaci, Comandante, personale, mezzi, ecc.).
2. In particolare, è confermato che la titolarità delle funzioni di Polizia Locale rimane in capo a ciascun Comune aderente, mentre il Comune di Offanengo è individuato quale Comune capofila e sede dell'Ufficio unico e del Comando intercomunale.

Art. 3 – Sostituzione dell'articolo 8 – Proventi

L'articolo 8 della Convenzione originaria è sostituito dal seguente:

Art. 8 – Proventi, titolarità del credito e incasso accentrato

1. I proventi delle contravvenzioni, delle sanzioni amministrative e degli atti di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché delle altre violazioni di competenza della Polizia Locale, spettano, quale titolarità sostanziale del credito, al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
2. I proventi di cui al comma 1 costituiscono entrate vincolate ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada, e devono essere destinati alle finalità ivi previste, sulla base delle determinazioni di ciascun Comune beneficiario.
3. Ai fini dell'incasso, i Comuni convenzionati delegano il Comune di Offanengo, quale Comune capofila, a curare, per conto degli enti aderenti, la riscossione ordinaria dei proventi di cui al comma 1, mediante l'utilizzo di un sistema accentrato di pagamento (anche tramite piattaforma PagoPA) e di notifica, fermo restando che in ciascun verbale deve essere indicato il Comune titolare del credito e delle correlate entrate.
4. Le somme incassate dal Comune capofila a titolo di proventi delle sanzioni, per sé e per conto degli altri Comuni, affluiscono alla sua tesoreria su appositi conti dedicati. Il Comune capofila tiene evidenza

analitica degli incassi per Comune di competenza, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari e la possibilità di ricondurre ciascun pagamento al relativo verbale e al Comune titolare del credito.

5. In coerenza con i principi contabili armonizzati, le somme incassate per conto degli altri Comuni:
 - non sono iscritte nel bilancio del Comune capofila come entrate proprie;
 - non sono contabilizzate come “servizi per conto terzi” o partite di giro meramente neutre;
 - sono oggetto di gestione quale flusso finanziario derivante da attività rientrante nelle competenze istituzionali del Comune capofila, effettuata nell’ambito della gestione associata.
6. . Ciascun Comune beneficiario accerta nei propri bilanci i proventi di rispettiva competenza in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, sulla base delle violazioni contestate e delle risultanze della gestione associata, e non sulla base dei soli incassi, iscrivendo le entrate al lordo delle spese di gestione e provvedendo ai conseguenti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
7. Il Comune capofila predispone, con cadenza almeno trimestrale, una rendicontazione analitica degli incassi effettuati, distinta per Comune e per tipologia di entrata, che viene trasmessa ai Comuni convenzionati e alla Conferenza dei Sindaci.
8. Entro 30 giorni dall’approvazione della rendicontazione da parte della Conferenza dei Sindaci, il Comune capofila provvede al riversamento a favore di ciascun Comune dell’importo dei proventi di rispettiva spettanza, mediante mandati di pagamento che richi amino il periodo di riferimento e la relativa rendicontazione.
9. Eventuali differenze, rettifiche o conguagli derivanti da pagamenti tardivi, annullamenti, sgravi, errori materiali o altre cause sono regolati nel primo rendiconto utile successivo, con adeguata evidenza nelle scritture contabili e nella documentazione di supporto di ciascun ente.
10. Resta ferma la competenza di ciascun Comune nel disporre la destinazione dei proventi di cui è beneficiario finale, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 208 del Codice della strada e dalle altre norme vigenti. Convenzione Firm...+1.

Art. 4 – Modifica dell’articolo 18 – Ripartizione dei costi e delle entrate

1. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 18 della Convenzione originaria in ordine alla ripartizione dei costi del servizio di Polizia Locale tra i Comuni convenzionati, sulla base della spesa oraria e del servizio svolto nel territorio di ciascun Comune.
2. Il comma 5 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“5. I proventi delle sanzioni relative agli atti di accertamento di violazione sono introitati nei bilanci dei singoli Comuni secondo il principio della competenza territoriale, in quanto spettanti al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. Qualora l’incasso sia effettuato in forma accentrata dal Comune capofila ai sensi dell’articolo 8, le somme sono oggetto di tempestivo riversamento ai Comuni beneficiari, che provvedono all’accertamento e all’imputazione nei propri bilanci come entrate proprie vincolate, nel rispetto dei principi contabili armonizzati e degli orientamenti della Corte dei conti”
3. All’articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. La Conferenza dei Sindaci può definire indirizzi comuni in materia di programmazione dell’utilizzo dei proventi delle sanzioni e di gestione del relativo vincolo di destinazione, fermo restando che l’imputazione contabile e le determinazioni di dettaglio restano di competenza di ciascun Comune”

Art. 5 – Sostituzione dell'articolo 18-bis – Gestione amministrativa unificata

L'articolo 18-bis della Convenzione originaria è sostituito dal seguente:

Art. 18-bis – Gestione amministrativa unificata e raccordo con l'incasso accentrato

1. I Comuni convenzionati delegano il Comune di Offanengo alla gestione amministrativa unificata dei verbali accertati dagli appartenenti alla Polizia Locale, ivi comprese:
 - la registrazione dei verbali;
 - la formazione e notifica degli atti;
 - l'alimentazione dei sistemi informativi e delle piattaforme di pagamento;
 - la formazione dei flussi informatici propedeutici alla riscossione ordinaria e alla eventuale riscossione coattiva.
2. La gestione amministrativa unificata è coordinata con il sistema di incasso accentrato di cui all'articolo 8, in modo da garantire la coerenza tra:
 - i dati dei verbali (ente competente, importi, stato del procedimento);
 - i flussi di pagamento;
 - la rendicontazione analitica per Comune di competenza.
3. Le attività svolte dal Comune capofila sui verbali e sui relativi incassi per conto degli altri Comuni non comportano il trasferimento della titolarità del credito, che rimane in capo ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione. Ciascun Comune resta responsabile della corretta imputazione contabile delle entrate nel proprio bilancio.
4. Restano ferme in capo ai singoli Comuni le competenze relative:
 - all'adozione di provvedimenti di autotutela (annullamenti, riduzioni, sgravi, etc.);
 - alla decisione sulle modalità e sui tempi di attivazione della riscossione coattiva delle somme non incassate;
 - alla gestione dei contenziosi giudiziali relativi ai verbali di propria competenza.
5. Il Comune capofila, nell'ambito della gestione amministrativa unificata, fornisce ai Comuni convenzionati e alla Conferenza dei Sindaci i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dell'andamento dei proventi, della riscossione e dei residui, nonché per la predisposizione dei documenti contabili e di programmazione.

Art. 6 – Inserimento dell'articolo 18-ter – Residui attivi e riscossione coattiva

Dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

Art. 18-ter – Residui attivi e riscossione coattiva

1. Il Comune capofila predispone, con cadenza almeno annuale, per ciascun Comune convenzionato, un elenco dei crediti residui relativi a sanzioni non incassate, distinto per anno di accertamento, tipologia di violazione e stato del procedimento, e lo trasmette all'ente interessato.
2. Ciascun Comune:
 - registra e riaccerta i crediti residui nel proprio bilancio, secondo i principi contabili vigenti;
 - valuta e dispone l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva (ingiunzione fiscale, ruolo o altri strumenti previsti dalla legge), assumendo i relativi oneri e responsabilità;

- provvede agli adempimenti contabili connessi, ivi inclusi gli eventuali stralci e sanzioni di inesigibilità.
3. La Conferenza dei Sindaci può definire linee guida comuni in materia di gestione dei residui e di riscossione coattiva, al fine di garantire omogeneità di comportamento e coordinamento nell'ambito territoriale della gestione associata, fermo restando il rispetto dell'autonomia finanziaria e organizzativa di ciascun ente.

Art. 7 – Coordinamento, durata e restante disciplina

1. Le presenti modifiche e integrazioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione della presente convenzione di modifica da parte di tutti gli enti aderenti, salvo diverso termine indicato nelle deliberazioni consiliari di approvazione.
2. La durata della Convenzione originaria, come già stabilita (sino al 31 dicembre 2036, non tacitamente rinnovabile), resta confermata.
3. Per quanto non espressamente modificato o integrato dalla presente convenzione, continuano ad applicarsi le disposizioni della Convenzione originaria.
4. Ove sopravvengano nuove disposizioni legislative o nuovi orientamenti vincolanti della Corte dei conti che rendano necessario adeguare la disciplina contabile dei proventi delle sanzioni o della gestione associata, i Comuni si impegnano ad aggiornare la Convenzione originaria e la presente convenzione di modifica, sulla base di specifica proposta della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Sottoscrizione

La presente convenzione di modifica e integrazione è approvata dai Consigli comunali dei Comuni aderenti con apposite deliberazioni e viene quindi sottoscritta dai rispettivi Sindaci o Presidenti, che ne attestano l'adozione in conformità alle deliberazioni medesime